

DELIBERA PRESIDENZIALE N. 1 - 2019

OGGETTO: Contratto generale di servizio tra l'Automobile Club Firenze ed ACI Promuove S.r.l. per l'affidamento in house dei servizi pubblici di interesse strumentale all'Ente, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 175 del 2016 e dell'art. 5 del D.lgs 50 del 2016. ISCRIZIONE al portale ANAC per gli affidamenti in house e PROROGA (ai sensi degli artt. 192 e 106, comma 11, del D.lgs 50 del 2016)

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di agosto, nei locali della sede sociale dell'Automobile Club Firenze, in Firenze Viale Amendola 36, il Presidente Prof.Arch. Massimo Ruffilli:

Considerato che l'Automobile Club detiene il 100% della partecipazione nella società ACI Promuove S.r.l., con sede in Firenze, Viale Amendola 36 (C.F. 01603490481);

Considerato che ACI Promuove S.r.l. nel corso degli anni ha sempre eseguito puntualmente e con soddisfazione da parte dell'Ente tutti i servizi che le sono stati affidati, acquisendo un *know how* ed un apprezzamento da parte di tutti gli *stakeholders* che non può essere disperso e che deve invece essere mantenuto e potenziato, rappresentando una delle principali forme di risorsa e finanziamento dell'Automobile Club Firenze, il quale non grava sulla finanza pubblica;

Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del D.lgs 50 del 2016, secondo cui *"1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.”;

Visto l'art. 16 del D.lgs 175 del 2016 (testo unico delle società a partecipazione pubblica), riguardo ai presupposti per l'affidamento *in house*;

Considerato che ACI Promuove è interamente partecipata dall'Automobile Club Firenze e che sussistono tutte le suddette condizioni di legge per l'affidamento *in house* di servizi di interesse generali e strumentali all'attività dell'Ente;

Considerato che con contratto di servizio del 2 marzo 2017 l'Automobile Club Firenze ha affidato ad ACI Promuove S.r.l., il contratto di servizio avente ad oggetto servizi di interesse generali e servizi strumentali all'Ente, indicando nelle premesse e nel corpo del relativo atto le ragioni per le quali sussistono le condizioni di legge;

Visto lo statuto di ACI Promuove S.r.l. che contiene tutte le clausole di legge per l'esercizio del controllo analogo, esplicitate peraltro anche all'interno del menzionato contratto

di servizio e del relativo disciplinare operativo in esso richiamato;

Considerato che il suddetto contratto di servizio del 2 marzo 2017, sottoscritto in seguito alla deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze del 28 febbraio 2017, dà atto che *“le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento in house, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti “in prevalenza” a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione “servente” della società), secondo la misura definita dall'ordinamento comunitario e nazionale”;*

Visto l'art. 13 del suddetto contratto di servizio del 2 marzo 2017, con il quale si dà evidenza del controllo analogo verticale sulla società *in house*, disciplinandone le forme e le verifiche da parte dell'Ente;

Considerato che il suddetto contratto di servizio del 2 marzo 2017 è scaduto il 30 giugno 2019, con conseguente necessità di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di affidamento *in house*, poiché i servizi e gli appalti gestiti da ACI Promuove S.r.l. non sono suscettibili di interruzione;

Visto l'art. 192 del D.lgs 50 del 2016, secondo cui *“1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure*

informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162”;

Viste le linee guida ANAC n. 7 del 2017, secondo cui “

- 4.1. La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente [...];*
- 4.4. La domanda è presentata in modalità telematica accedendo al sito web dell’Autorità ed utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile on line [...];*

- 5.2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione è avviato il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dall'avvio dello stesso [...];

- 5.3. la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo *in house*, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici [...]"

Considerato che in data 3 giugno 2019, prima della scadenza del contratto di servizio *in house*, presso la sede dell'Automobile Club Firenze, alla presenza del Direttore dell'Automobile Club Firenze, d.ssa Alessandra Rosa, della Sig.ra Cristina Bulletti, dipendente dell'Ente e dell'Avv. Francesco Barchielli, si è proceduto a redigere telematicamente la domanda di iscrizione dell'Automobile Club nell'Anagrafe delle Amministrazioni affidatarie *in house*, inserendo i dati, allegando la documentazione necessaria all'affidamento diretto nei confronti di ACI Promuove S.r.l. ed acquisendo il protocollo n. #2,129;

Tenuto conto che in seguito a tale inserimento e presentazione della domanda telematica è stato considerato espletato l'adempimento previsto dalle Linee Guida ANAC 7 del 2017, che già avrebbe consentito l'affidamento diretto del contratto *in house* ad ACI Promuove S.r.l., quantomeno fino ad una eventuale pronuncia negativa da parte dell'ANAC;

Considerato che è stato successivamente appreso come sul portale dell'ANAC, proprio il giorno 3 giugno 2019 fossero presenti disservizi e sospensioni del servizio, come da comunicato pubblicato nella sezione *news* del sito www.anticorruzione.it ⁽¹⁾, cosicché la relativa domanda in detta data, pur essendo stata acquisita a sistema con protocollo n. #2,129, non risultava presente nell'elenco delle domande presentate pubblicato sul sito

(1) www.anticorruzione.it

istituzionale dell'ANAC;

Considerato che la suddetta domanda è stata successivamente inviata tramite il portale telematico dell'ANAC in data 5 agosto 2019, risultando presente a tale data la funzione INVIA ancora non conclusa, fermo restando che anche in seguito a tale invio è rimasto comunque invariato il protocollo rilasciato dal sistema n. #2,129 del 2019;

Considerato che ad oggi risultano comunque sussistenti le condizioni di cui al menzionato art. 192 del D.lgs 50 del 2016 e delle linee guida n. 7 del 2017, potendo l'Automobile Club Firenze, sotto la propria responsabilità, affidare nuovamente e direttamente i servizi oggetto del contratto di servizio del 3 marzo 2017 ad ACI Promuove S.r.l.;

Ritenuto tuttavia opportuno, per ragioni di opportunità, attendere un breve lasso di tempo prima di sottoscrivere il nuovo contratto con affidamento diretto *in house*, in modo da consentire all'ANAC di potere eventualmente esprimere il proprio parere;

Considerato che l'approvazione del contratto di servizio tra Automobile Club Firenze ed ACI Promuove S.r.l., rientra tra le competenze del Consiglio Direttivo dell'Ente, il quale si riunirà comunque nel mese di settembre 2019;

Ritenuto quindi necessario rinviare la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio al mese di settembre 2019, previa delibera del Consiglio Direttivo in ordine al nuovo schema di contratto, conferendo altresì mandato al Presidente e legale rappresentante *pro tempore* per la sottoscrizione dello stesso.

Ritenuto dunque che fino al 30 settembre 2019, o al minor termine entro il quale sarà sottoscritto il nuovo contratto di servizio, l'affidamento diretto dei servizi *in house* ad ACI Promuove S.r.l. di cui al contratto del 2 marzo 2017, debba intendersi prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs 50 del 2016 (proroga tecnica), invocabile in via analogica nella particolarità e significatività della fattispecie;

Visto l'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche in

Legge 21 settembre 2018 n. 108, secondo cui l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art.2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa;

Visto il regolamento di governance delle proprie società partecipate approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze in data 13.12.2018;

A norma dell'art. 55 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, approvato con D.P.R. 8 settembre 1950 n. 881 e smi

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,

il Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Arch. Massimo Ruffilli

DELIBERA

1) di dare atto che in data 3 giugno – 5 agosto 2019 (sia pure con una doppia fase di attivazione della procedura telematica), l'Automobile Club Firenze, ha presentato domanda per l'affidamento *in house* di servizi di interesse generale e strumentali ad ACI Promuove S.r.l.;

2) di dare atto che ad oggi, sia pure sotto la responsabilità dell'Ente e fino ad eventuale diverso parere negativo dell'ANAC, sussistono le condizioni per sottoscrivere il contratto di affidamento diretto *in house* dei servizi di interesse generale e strumentali;

3) di ritenere comunque opportuno attendere a sottoscrivere il nuovo contratto di affidamento diretto *in house* con ACI Promuove S.r.l., in modo da consentire all'ANAC di trasmettere eventuali comunicazioni, anche preliminari, nonché al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze di approvare lo schema del nuovo contratto e di conferire

mandato al Presidente e legale rappresentante *pro tempore* per la sua sottoscrizione;

4) di dare dunque atto che fino al 30 settembre 2019, o al minor termine entro il quale sarà sottoscritto il nuovo contratto di servizio, l'affidamento diretto dei servizi *in house* ad ACI Promuove S.r.l. di cui al contratto del 2 marzo 2017, deve intendersi prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs 50 del 2016 (proroga tecnica), invocabile in via analogica nella particolarità e significatività della fattispecie;

5) di dare atto che ai sensi della determinazione ANAC n. 4 del 2011 e successivi aggiornamenti, l'affidamento di servizi *in house* ad una società partecipata non è soggetto alla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della l. 136 del 2011 ed all'acquisizione del CIG tramite il portale del SIMOG;

6) di pubblicare la presente delibera nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale dell'Automobile Club Firenze.

La presente delibera , immediatamente esecutiva, verrà portata a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prossima seduta.

Firenze, 19.08.2019

F.to IL PRESIDENTE

Prof. Arch: Massimo Ruffilli